

**A tutti i nostri
Sigg. Clienti
Loro sedi**



SISTRI: confermata la proroga.

Sulla G.U. del 27 febbraio pubblicato il primo decreto correttivo al D.M. 17/2/2009.

Sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 27 febbraio è stato pubblicato il D.M. 15/02/2010 recante modifiche ed integrazioni al decreto istitutivo del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il decreto correttivo **proroga di un mese** la scadenza per l'iscrizione al nuovo sistema da parte dei soggetti obbligati: **dal 28 febbraio al 30 marzo, per il primo gruppo, e dal 30 marzo al 29 aprile per il secondo.**

Re.Cart srl
Vicolo Mapelli n.8
Milano
Tel.0238008634
0238007361
Fax 0233400107
WWW.recart.it
info@recart.it

Introduce inoltre **una vasta serie di modifiche e integrazioni** al precedente provvedimento, oltre ad aggiornare la modulistica per l'iscrizione, fatte salve comunque le iscrizioni effettuate fino al 28 febbraio, cioè la data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal D.M. 15/02/2010, richiamando la vs. attenzione sul fatto che il correttivo sposta di 30 giorni i termini per l'iscrizione al sistema da parte dei soggetti obbligati, ma non proroga i termini previsti per l'operatività del sistema stesso: 13 luglio per il primo gruppo di soggetti obbligati, 12 agosto per il secondo gruppo.

Principali modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 15/02/2010



1. La videosorveglianza già prevista per le discariche è applicata anche agli impianti di incenerimento.
2. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento e che producono rifiuti derivanti da tali attività, devono iscriversi a SISTRI indipendentemente dal numero dei dipendenti.
3. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sola sede legale o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fatto salvo l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Le imprese che hanno già provveduto all'iscrizione al SISTRI possono richiedere i dispositivi per le unità locali rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.
4. Vengono introdotti chiarimenti in merito alla modalità di pagamento dei contributi, confermando quanto già indicato nella nota esplicativa sui costi pubblicata sul sito www.sistri.it: in particolare segnaliamo che per gli impianti che svolgono le attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e/o di smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento. A tal fine è stata aggiornata anche la modulistica per l'iscrizione.
5. Cambiano i tempi per la comunicazione al Sistri dei dati per la movimentazione dei rifiuti: in caso di rifiuti pericolosi il produttore e il



trasportatore dovranno accedere al sistema, rispettivamente, quattro ore e due ore prima dell'operazione; per i rifiuti non pericolosi il termine precedente viene soppresso stabilendo che la relativa scheda dovrà essere compilata prima della movimentazione.

6. La procedura prevista per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, se soggetti non obbligati ad iscriversi a Sistri, è estesa anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non siano inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006: in pratica la scheda Sistri è compilata a cura del trasportatore, che provvede ad inserire anche i dati relativi al produttore.
7. Gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, provvederanno all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di presentazione del Mud, tramite la compilazione dell'Area Registro Cronologico della scheda Sistri.
8. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti. I rifiuti urbani in uscita da tali impianti, trasportati da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1, sono accompagnati dalla scheda SISTRI – Area movimentazione, compilata dal gestore e consegnata, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagnerà il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione.
9. Cambia la definizione di “delegato”, che viene in tal modo depotenziata: **per delegato si intende il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.**

Per opportuna conoscenza vi ricordiamo i soggetti obbligati a iscriversi a Sistri:

Soggetti che devono iscriversi al SISTRI entro il 30 marzo p.v. e che dovranno adottare il nuovo sistema a partire dal 13 luglio p.v.

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con più di cinquanta dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di cinquanta dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi che derivano attività di recupero e smaltimento di rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (categoria 2, 3, 4 e 5 Albo Gestori Ambientali);

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del D. M. 17/12/2009 (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

Soggetti che devono iscriversi al SISTRI entro il 29 aprile p.v. e che dovranno adottare il nuovo sistema a partire dal 12 agosto p.v.

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che hanno fino cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Restiamo a Vs. completa disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Milano , 1 marzo 2010

Re.Cart srl

N.B. Il testo integrale del D.M. 17/12/2009 e del D.M. 15/02/2010 possono essere scaricati dal portale www.tutturifiuti.it oppure dal portale www.sistri.it